



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN)

TASI - ANNO 2017

SCADENZE DI VERSAMENTO	<ul style="list-style-type: none">- 1^A RATA entro 16 giugno 2017- 2^A RATA saldo/conguaglio entro 16 dicembre 2017- oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2017
MODALITA' DI CALCOLO on line Sul sito del Comune www.comune.bagnolo.cn.it , è disponibile il programma per il <u>Calcolo automatico della TASI</u> , e la <u>stampa del modello F24</u> .	

Modalità di pagamento : Il pagamento può essere effettuato mediante il modello F24, utilizzabile presso tutte le banche, gli uffici postali, seguendo le avvertenze indicate nel modello stesso o tramite apposito bollettino postale.

Arrotondamenti: ai sensi dell'art. 1 c. 166 L. 296/2006 "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo".

Versamento minimo: quando l'importo annuo da versare risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a € **12,00** non si deve effettuare alcun versamento.

ALIQUOTE

abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e fattispecie equiparate	esente
abitazione principale (solo Cat. A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito (genitori/figli) (riduzione del 50% della base imponibile)	1,00 per mille
altri fabbricati (compresi quelli costruiti da imprese e destinati alla vendita)	1,00 per mille
altri fabbricati locati (la quota a carico degli occupanti/inquilini non si applica quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale)	1,00 per mille di cui 10% quota occupante e 90% quota titolare altro diritto reale
fabbricati cat. D	zero
terreni agricoli (su tutto il territorio comunale)	esenti
aree fabbricabili	1,00 per mille
fabbricati rurali strumentali destinati all'attività agricola	1,00 per mille

RIPARTIZIONI

unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale (la quota a carico degli occupanti/inquilini non si applica quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale)	quota occupante 10% quota titolare altro diritto reale 90%
--	---

BASE IMPONIBILE E CALCOLO TASI

BASE IMPONIBILE	FABBRICATI	<i>Rendita catastale + 5% x 160 immobili cat. A, C/2, C/6, C/7, con esclusione cat. A/10</i> <i>Rendita catastale + 5% x 140 immobili cat. B, C/3, C/4 e C/5</i> <i>Rendita catastale + 5% x 80 immobili A/10</i> <i>Rendita catastale + 5% x 55 immobili cat. C/1</i>											
	AREE FABBRICABILI	<i>La base imponibile è il valore di mercato al 1° gennaio di ogni anno.</i> <i>Valore minimo al mq. (deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 14/02/2017)</i> <table><tr><td>aree residenziali capoluogo</td><td>€ 51,48</td></tr><tr><td>aree residenziali frazioni</td><td>€ 30,74</td></tr><tr><td>aree residenziali Montoso</td><td>€. 30,74</td></tr><tr><td>aree turistico/ricettive</td><td>€ 15,73</td></tr><tr><td>aree artigianali</td><td>€ 25,74</td></tr><tr><td>aree deposito</td><td>€ 12,87</td></tr></table>	aree residenziali capoluogo	€ 51,48	aree residenziali frazioni	€ 30,74	aree residenziali Montoso	€. 30,74	aree turistico/ricettive	€ 15,73	aree artigianali	€ 25,74	aree deposito
aree residenziali capoluogo	€ 51,48												
aree residenziali frazioni	€ 30,74												
aree residenziali Montoso	€. 30,74												
aree turistico/ricettive	€ 15,73												
aree artigianali	€ 25,74												
aree deposito	€ 12,87												

DETTAGLIO APPLICAZIONE TASI 2017

ABITAZIONE PRINCIPALE	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Per l'anno 2017 non è dovuta l'imposta per gli immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle cat. A/1, A/8 e A/9.</p>	
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 – A/8 –A/9	<p>Sono soggette all'imposta del 1,00 per mille; è prevista una detrazione di € 50 ,00 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso</p>	
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE	<p>Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.</p>	
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	COMODATO D'USO GRATUITO GENITORI/FIGLI	<p>L'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 stabilisce che la base imponibile della TASI è ridotta del 50 % per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate; <input checked="" type="checkbox"/> il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo , oltre la propria abitazione principale, su tutto il territorio nazionale; <input checked="" type="checkbox"/> il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.</p>
	U.I. POSSEDUTA DA ANZIANI e/o DISABILI CHE SPOSTANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO	<p>In applicazione della facoltà di cui all'art.13 comma 10 D.L.201/11 e s.m.i., ai fini dell'imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione sono assoggettate le eventuali pertinenze.</p>
	FABBRICATI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE	<p>E' <u>assimilata</u> all'abitazione principale e relative pertinenze l'unica unità immobiliare , non locata, di proprietà di personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche se non vi è né residenza anagrafica né dimora abituale, (art. 2 DL. 102/2013)</p>
FABBRICATI INAGIBILI e/o INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI	<p>limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile è ridotta del 50.L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione .</p>	
DICHIARAZIONI TASI	<p>La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta</p>	

CODICI TRIBUTO

	CODICE TRIBUTO per modello F24
abitazione principale e relative pertinenze	3958
fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
aree fabbricabili	3960
altri fabbricati	3961
Codice catastale del Comune di BAGNOLO PIEMONTE A571	